



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI E DELL' UDIENZA
PRELIMINARE

ESECUZIONE DELLE ORDINANZE CAUTELARI EX ART. 275-bis CPP (c.d. "braccialetto elettronico")

MODALITA' OPERATIVE

- 1- Le ordinanze applicative degli arresti domiciliari ex art. 275-bis cpp saranno emesse unicamente nei confronti di soggetti già ristretti in carcere. Di regola, il giudice ne disporrà l'esecuzione entro il quarto giorno dalla data del deposito. Si terrà conto, inoltre, dell'eventualità che esso venga a cadere in un giorno festivo (anche diverso dalla domenica), oppure prefestivo, per i problemi organizzativi che potrebbero presentarsi in tali giorni, soprattutto per l'intervento del personale Telecom (ma, in generale, per la diffusione della settimana corta, quale modulo di organizzazione del lavoro, ormai anche negli uffici pubblici). In tali casi, sarà posticipato l'inizio dell'esecuzione della misura al primo giorno lavorativo successivo.
- 2- In ossequio a quanto si legge ai commi 1 e 2 dell'art. 275-bis cpp, l'effettiva applicazione della misura così disposta dovrà essere preceduta dalla manifestazione del consenso da parte dell'interessato. Provvederà alla ricezione di esso la Polizia penitenziaria in servizio nell'istituto ove la persona si troverà ristretta, redigendo apposito verbale, che sarà immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa ed all'ufficio di Polizia Giudiziaria indicato nel citato provvedimento come delegato allo svolgimento dei controlli di cui all'art. 284.4 cpp.
- 3- Per i controlli specificati sub 2 saranno delegati:
 - a) in linea di principio, l'ufficio di Polizia Giudiziaria facente parte della forza di polizia che ha tratto in arresto la persona destinataria del provvedimento da eseguire, territorialmente competente in relazione al luogo in cui la misura sarà svolta;
 - b) con riferimento ai soggetti tratti in arresto dalla Polizia Municipale di Torino che saranno posti agli arresti domiciliari in questa città, il Commissariato della Polizia di Stato territorialmente competente in relazione al luogo in cui la misura sarà svolta;
 - c) con riferimento ai soggetti tratti in arresto dalla Guardia di Finanza che saranno posti agli arresti domiciliari in Torino, la Guardia di Finanza di Torino;
 - d) con riferimento ai soggetti tratti in arresto dalla Polizia di Stato che saranno posti agli arresti domiciliari nei territori delle città di Rivoli e Ivrea, i Commissariati della Polizia di Stato dell'una o dell'altra città;
 - e) in tutti gli altri casi, la stazione dei Carabinieri territorialmente competente in relazione al luogo in cui la misura sarà svolta.
- 4- L'ufficio di Polizia Giudiziaria indicato sub 2 e 3, avuta notizia dell'avvenuta manifestazione del consenso all'applicazione del c.d. "braccialetto elettronico" da parte dell'interessato, provvederà alla più sollecita verifica della idoneità del luogo di svolgimento della misura disposta dal giudice, comunicandone immediatamente l'esito all'istituto in cui la persona trovasi ristretta ed al giudice medesimo.

- 5- In caso di esito positivo della verifica indicata sub 4, il medesimo ufficio di Polizia Giudiziaria coordinerà le operazioni necessarie per dare corso all'effettivo svolgimento della misura, e pertanto:
- a) assumerà tutte le iniziative necessarie per avere, nel minore tempo possibile, la materiale disponibilità, in sede, dell'apparecchiatura da applicare alla persona;
 - b) terrà i necessari collegamenti con il Nucleo Traduzioni della Polizia penitenziaria presente nell'istituto ove trovasi ristretto l'interessato e con la società Telecom: ciò al fine di rendere possibile la traduzione di quest'ultimo nel luogo in cui dovrà essere svolta la misura, il cui effettivo inizio seguirà l'applicazione dell'apparecchiatura e l'esito positivo del suo collaudo ad opera di personale dipendente della società Telecom;
 - c) informerà il giudice di quanto specificato sub 5/b.
- 6- Qualora difetti il consenso dell'interessato all'applicazione dell'apparecchiatura, ed altresì nel caso di esito negativo della verifica indicata sub 4, l'ordinanza emessa ex art. 275-bis cpp (in sostituzione della custodia cautelare in carcere, come già precisato sub 1) non avrà esecuzione, non ricorrendo le condizioni alla cui presenza l'esecuzione è stata subordinata dal giudice. L'inizio effettivo dell'esecuzione della misura disposta ex art. 275-bis cpp potrà avvenire solo all'esito positivo del collaudo indicato sub 5/b.
- 7- Il giudice che ha emesso l'ordinanza sarà informato, con nota ufficiale, di tutte le notizie inerenti lo svolgimento della misura come sopra applicata. In caso di ritenuta trasgressione delle prescrizioni imposte con l'ordinanza applicativa, la Polizia Giudiziaria procederà come di regola e secondo le prassi ordinarie.

Torino, 28-6-13

Il Presidente
Francesco Gianfrotta